

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

N. 3225-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PROVERA)

Comunicata alla Presidenza il 21 aprile 2005

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla collaborazione nel settore della cinematografia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, con Protocollo, fatto a Roma il 28 novembre 2002

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

e col Ministro per i beni e le attività culturali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 2004

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di collaborazione italo-russo nel settore della cinematografia mira ad estendere i benefici previsti dagli ordinamenti nazionali dei due Paesi ai film coprodotti. Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante: «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografica», all'articolo 6, prevede che possano essere riconosciute come nazionali le filmografie realizzate in coproduzione sulla base di specifici accordi internazionali di reciprocità.

L'Accordo riguarda un settore della cultura di grande visibilità internazionale ed ha anche l'obiettivo di incrementare i concreti risultati della più globale collaborazione italo-russa nel settore culturale.

L'attuazione dell'Accordo è affidata al Ministero per i beni e le attività culturali italiano e al Ministero della cultura della Federazione russa. Esso prevede l'istituzione di una Commissione mista, che si riunirà con cadenza biennale allo scopo di valutare i risultati della collaborazione avviata tra le due Parti e per la risoluzione di eventuali questioni legate al rispetto dell'equità di apporto da parte di Russia e Italia alle coproduzioni cinematografiche.

Come prassi per questa tipologia di accordi, l'Accordo rimanda ad uno specifico Protocollo, sottoscritto nella medesima occasione dai rappresentanti dei due Ministeri italiano e russo, le procedure per la richiesta di approvazione di un progetto di coproduzione cinematografica, nonché le condizioni necessarie per l'ottenimento dello *status* di film nazionale. L'Accordo stabilisce inoltre che la decisione di realizzare una coproduzione, richiesta dai produttori con le procedure previste nel Protocollo, spetta alle Autorità com-

petenti delle Parti. I coproduttori dovranno disporre di adeguate risorse tecniche e finanziarie e di esperienza e qualificazione riconosciute dalle Autorità competenti. Le Autorità potranno limitare gli aiuti previsti dalla legge, qualora si tratti di coproduzioni meramente finanziarie o se vi sia squilibrio tra l'apporto finanziario di una Parte e l'apporto tecnico o creativo-artistico dell'altra Parte.

Per ciò che concerne l'importazione e la distribuzione del film realizzato in coproduzione nei territori delle due Parti, l'Accordo prevede che esse non siano subordinate a restrizioni (salvo quelle stabilite dalla legge) e che il materiale pubblicitario ed informativo rechi sempre la dicitura relativa alla coproduzione. L'Accordo prevede inoltre che le intese tra coproduttori per la ripartizione di proventi da distribuzione siano sottoposti ad approvazione delle Autorità.

Per quanto concerne l'esportazione verso Paesi terzi che prevedano un contingentamento, le disposizioni dell'Accordo mirano ad attribuire il film esportato alla Parte che è in possesso della partecipazione finanziaria di maggioranza e, in caso di parità, alla Parte che fruisce delle più vantaggiose condizioni di esportazione verso il Paese terzo.

Concludendo, si tratta di un'intesa che favorisce l'ampliamento della collaborazione nel settore, consentendo la confluenza delle risorse finanziarie, tecniche ed artistiche dei due Paesi, ed il sostegno da parte delle Autorità dei due Paesi.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge in esame.

PROVERA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: FALCIER)

22 marzo 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRARA)

22 marzo 2005

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla collaborazione nel settore della cinematografia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, con Protocollo, fatto a Roma il 28 novembre 2002.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 17.685 annui, ogni quattro anni, a decorrere dal 2007; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

